



Sindacato Direttori Penitenziari
- Segreteria Nazionale -

Prot. n.567/T/17.11 del 14 aprile 2017

Art. 27 della Costituzione: << La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna e esterna.

Alle Colleghe ed ai Colleghi,
Dirigenti penitenziari di Istituto Penitenziario
e di Esecuzione Penale Esterna
LORO SEDI

Oggetto: Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, art. 14. Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali. Delibera ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017.
**-L'ANAC SOSPENDE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI-
IL SI.DI.PE. LO AVEVA DETTO!**

Cari Colleghe e Colleghi,

faccio seguito ai precedenti comunicati del Si.Di.Pe. Prot. n.560/T/17.09 del 24 marzo 2017 e Prot. n.566/T/17.10 dell'08 aprile 2017 per comunicarVi che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla quale il Si.Di.Pe. si era rivolto per chiedere l'esclusione della dirigenza dagli obblighi in argomento e nell'immediatezza la loro sospensione in attesa di definizione della questione, ha sospeso la delibera sulla pubblicazione dei patrimoni adottando la **Delibera A.N.A.C. numero 382 del 12 aprile 2017**, che si allega.

La motivazione di fondo è quella che il Si.Di.pe. aveva da subito rappresentato ai Dipartimenti all'A.N.A.C. con la nota Prot. n.565/T/17.09 dell'08 aprile 2017, ovvero *“che l'eventuale pubblicazione, prevista in tempi molto brevi, determinerebbe un danno grave ed irreparabile (...) le cui conseguenze non potrebbero più essere ristorate”,* posizione che oggi apprendiamo essere stata assunta anche dall'Avvocatura dello Stato in un parere reso in data 10 aprile 2017, richiamando un precedente parere del 9 marzo 2017, dove evidenziava *“... una possibile esposizione dell'amministrazione a future domande risarcitorie”* in considerazione della *“innegabile gravità e irreparabilità del pregiudizio connesso all'irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio”*.

Il Si.Di.Pe. lo aveva detto!

Grazie per la Vostra fiducia...e se non siete ancora iscritti rompete ogni indugio e fatelo subito.

Buon lavoro.

Il Segretario Nazionale
Rosario Tortorella

PRESIDENTE
Dott.ssa Grazia DE CARLI

SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO
Dott. Francesco D'ANSELMO

SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO
Dott. Nicola PETRUZZELLI

Segretario Nazionale

presso il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, Via Vinicio Cortese, n. 2 - 88100 Catanzaro

twitter @sidipetort - e-mail: sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it - sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com - tel. 3807532176
sito web www.sidipe.it - Codice Fiscale n.97303050583



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 382 del 12 aprile 2017

VISTO l'art. 14 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che, al co. 1 bis, ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al co.1 ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

VISTA la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017 avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", con cui l'Autorità ha fornito indicazioni per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14 anche ai dirigenti pubblici, ritenendole altresì applicabili anche ai dirigenti del SSN indicati all'art. 41 co. 3 del medesimo decreto, e, in cui, in ragione del carattere di novità, ha indicato il termine del 30 aprile 2017 quale termine ultimo per la pubblicazione dei suddetti dati.

VISTA l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017 che ha sospeso atti del Segretario generale del Garante della privacy sull'attuazione dell'articolo 14 per i dirigenti motivando con riferimento alla "*consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa*".

VISTA la lettera del Segretario generale del Garante della privacy del 3 aprile 2017 con cui il Garante rende noto di aver ricevuto un parere dell'Avvocatura dello Stato del 9 marzo 2017 secondo cui non sussistono i presupposti per proporre appello avverso l'ordinanza del TAR e che pertanto, "*salvo diverso avviso di codesta Autorità, il Garante non procederà alla pubblicazione*" dei dati di tutti i dirigenti in attesa della pronuncia di merito.

VISTA la nota del 5 aprile 2017 con cui il Presidente dell'ANAC ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se intendesse proporre impugnazione avverso l'ordinanza del TAR Lazio sez. I-quater, n. 1030/2017, al fine di valutare se estendere l'indicazione prevista dal TAR a tutti i dirigenti di cui al citato art. 14.

VISTA la nota di risposta del Segretario generale della Presidenza del Consiglio con cui è stato trasmesso il parere dell'Avvocatura dello Stato reso in data 10 aprile 2017 che, richiamando quanto già rappresentato nel precedente parere del 9 marzo 2017, "*consigliava di non rimuovere gli effetti della sospensiva concessa dal TAR, a prevenzione di una possibile esposizione dell'amministrazione a future domande risarcitorie*" in considerazione della "*innegabile gravità e*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

irreparabilità del pregiudizio connesso all'irreversibile effetto della pubblicazione dei dati oggetto del giudizio".

CONSIDERATO che nel proprio parere del 10 aprile 2017 l'Avvocatura rappresenta che l'ordinanza impugnata è diventata definitiva il 2 aprile 2017.

VISTO il ricorso di un'organizzazione sindacale - che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti - e di quattro dirigenti pubblici, notificato all'ANAC in data 7 aprile 2017 per l'annullamento, previa sospensiva, delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, nonché di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola con cui si chiede anche la previa disapplicazione dell'art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati di cui al co. 1 lettera c), relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e missioni, e alla lettera f), relativi ai dati reddituali e patrimoniali, per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell'UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 co. 1 della Costituzione.

CONSIDERATO che nel parere reso dall'Avvocatura dello Stato alla Presidenza del Consiglio in data 10 aprile 2017 si fa altresì riferimento al ricorso notificato anche all'ANAC indicandolo come *"verosimilmente destinato a trovare accoglimento come nel precedente caso"*.

VALUTATA la necessità di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, con conseguente significativo contenzioso, nonché disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti ad amministrazioni diverse.

Il Consiglio dell'Autorità

delibera di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 *«Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»* come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016", limitatamente alle indicazioni relative



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

Roma, 12.4.2017

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 12 aprile 2017
Il Segretario, Maria Esposito